

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CGF (2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 263/CGF – RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA ALGHERO/PAVIA DELL’11.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 ad essa inflitta, seguito gara Alghero/Pavia dell’11 aprile 2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13 aprile 2010) perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano reiterati cori offensivi verso l’arbitro; per comportamento gravemente antisportivo in quanto dopo la segnatura della rete del vantaggio non venivano resi disponibili i palloni di riserva; per avere messo a disposizione della terna arbitrale un locale spogliatoio inadeguato, perché sporco, con presenza di escrementi di animali.

La ricorrente omette l’invio dei motivi seguito ricezione di copia degli atti.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi seguito di ricezione di copia degli atti, il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero S.r.l. di Alghero (Sassari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL SIG. DI PAOLO ALFREDO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. S.S. LANCIANO SRL DAL 7.6.2007 AL 3.1.2008) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., (NOTA N. 6044/126PF09-10/AM/MA DEL 22.3.2010)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)

Con preannuncio di reclamo del 26.4.2010 il signor Alfredo Di Paolo impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Questi in sintesi i fatti.

In data 4.4.2008, il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 4/2008, dichiarava il fallimento della S.S. Lanciano S.r.l.

In data 8.4.2008 la Lega Professionisti Serie C, con nota prot. n. Segr1/cm, comunicava formalmente tale evento alla F.I.G.C..

Il Presidente Federale con il Com. Uff. n. 117/A in data 25.6.2008, preso atto del fallimento della S.S. Lanciano, deliberava di revocare l'affiliazione della società fallita.

In data 22.3.2010 la Procura Federale deferiva il signor Alfredo Di Paolo, amministratore unico della S.S. Lanciano S.r.l. dal 7.6.2007 al 3.1.2008, unitamente ai signori:

- Paolo Massari, suo predecessore nella carica di amministratore unico,
- Paolo Di Stanislao, presidente e procuratore speciale,
- Patrizia Bernardi Patrizi, socio di maggioranza e procuratore speciale,

tutti per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., ritenendoli responsabili di aver contribuito, con il loro operato, al fallimento della S.S. Lanciano S.r.l.

In data 23.4.2010 la Commissione Disciplinare Nazionale, stralciate preliminarmente le posizioni processuali del Di Stanislao e della Bernardi Patrizi, entrambe per difetto di notificazione, comminava, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), C.G.S., la sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni uno al Di Paolo e per mesi nove al Massari.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, il ricorrente depositava, in data 30.4.2010, un'ampia memoria difensiva con la quale si eccepeva, preliminarmente, l'improcedibilità del giudizio per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 32, comma 11, C.G.S. per poi chiarire, comunque, la propria posizione relativamente alle violazioni contestategli.

Nella memoria difensiva, il signor Di Paolo sosteneva, in buona sostanza, che il suo ruolo all'interno della società era puramente formale, in quanto i poteri decisionali erano tutti in mano al Di Stanislao e alla Bernardi Patrizi, i quali – in virtù di procure speciali loro conferite in epoca antecedente all'assunzione dell'amministrazione unica da parte del Di Paolo – ponevano in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in tal modo esautorandolo di fatto dal ruolo di amministratore. Resosi conto che non gli era consentita la minima ingerenza nella gestione della società, lo stesso Di Paolo aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico, ma le stesse erano state accettate soltanto nell'assemblea del 3.1.2008. A supporto della propria linea difensiva invocava la giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale in merito alla irrogabilità della sanzione *de qua* solo a fronte di un'effettiva e comprovata condotta pro-attiva causativa del dissesto amministrativo-finanziario, non risultando sufficiente la mera dichiarazione formale di fallimento.

Chiedeva, in conclusione, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio e, in subordine, l'assoluzione dall'addebito ascrittogli.

All'odierna camera di consiglio comparivano – sentiti dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S. – il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Federale avv. Mauro Franco Balata, che, non condividendo nè l'eccezione di improcedibilità nè la difesa nel merito, chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l'avv. Edoardo Lupi, per il signor Alfredo Di Paolo, che confermava e ribadiva le tesi e le richieste espresse in atti.

La Corte considerato che l'8.4.2008, data di formale comunicazione della Lega Professionisti serie C alla Federazione Italiana Giuoco Calcio della sentenza del Tribunale di Lanciano con la quale veniva dichiarato il fallimento della società, possa validamente considerarsi la data in cui sono stati denunciati i fatti, poi pubblicamente resi noti con il Com. Uff. 117/A in data 25.6.2008;

- visto l'atto di deferimento in data 22 marzo 2010 con il quale il Procuratore Federale ha deferito il signor Alfredo Di Paolo agli organi di giustizia sportiva;

- considerato che risultano ampiamente decorsi i termini previsti dall'art. 32, comma 11, C.G.S., risultando, pertanto, l'azione della Procura ormai improcedibile, dichiara l'azione improcedibile e, conseguentemente, accoglie il ricorso in epigrafe indicato proposto dal signor Alfredo Di Paolo, annulla la decisione di prime cure e la sanzione in quella sede comminata, disponendo la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Di Paolo Alfredo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN MARINO CALCIO/COLLIGIANA DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 27.4.2010)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 inflitta alla "San Marino Calcio", seguito gara San Marino Calcio/Colligiana del 25 aprile 2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 27 aprile 2010) perché, dopo la conclusione della gara, un gruppo di sostenitori a bordo di un'autovettura raggiungeva l'auto della terna arbitrale (diretta a Bologna), all'altezza del casello autostradale di Rimini, e dopo averla affiancata, lanciavano contro la stessa alcune pietre che la colpivano, una delle quali entrava da un finestrino aperto raggiungendo le gambe dell'arbitro seduto nella parte anteriore. La pietra, della grandezza di un pugno, non provocava danni fisici allo stesso (obbligo risarcimento danni, se richiesti).

La ricorrente chiede l'annullamento della sanzione eccependo la mancanza di ogni rapporto di causalità con il fatto accaduto da parte della società "San Marino Calcio", in quanto avvenuto in un'area esterna non adiacente all'impianto sportivo ove si è svolta la gara.

La San Marino Calcio chiede inoltre la non applicabilità nei suoi confronti degli artt. 4 e 14 C.G.S. essendo i fatti accaduti in territorio italiano e, in caso di non accoglimento della richiesta, una congrua riduzione della sanzione comminata.

La Corte, esaminati i referti in relazione al fatto accaduto ed udite le Parti, conferma la sussistenza del rapporto di causalità nonché la responsabilità oggettiva della società "San Marino Calcio S.r.l.", per il comportamento dei suoi tifosi, in relazione alla gara svoltasi, ma riconosce la sanzione inflitta troppo elevata in relazione ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal San Marino Calcio S.r.l. di Serravalle (Repubblica S. Marino) riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad € 5.000,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

4) RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/VARESE DEL 5.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/TB del 6.5.2010)

La A. S. Varese 1910 S.p.A., con atto in data 13.5.2010, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflittale con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uff. n. 154/TB del giorno 6.5.2010, in relazione alla gara da essa disputata con la Cremonese – Campionato di Serie C1 – il dì 5.5.2010.

La decisione gravata è così motivata:

“ammenda di € 1.000,00 ... per avere causato notevol ritardo sull'orario di inizio della gara”.

L'appellante ha rilevato che “il calciatore Pompilio Luca (n. 15 in distinta) ... era presente e disponibile alle ore 15,00” per cui il ritardo sarebbe stato “causato dal fatto che il calciatore non era in possesso del documento d'identità necessario per il riconoscimento, motivo per cui si è reso necessario recuperare il documento presso la nostra sede (Varese) e farlo pervenire nel più breve tempo possibile presso la sede della gara (Cremona Stadio Zini)”.

Peraltro ha aggiunto che “prima delle ore 15,00 nei tempi previsti, il ... dirigente accompagnatore” della deducente società “aveva presentato all'arbitro fotocopia del documento d'identità del calciatore, chiedendo allo stesso la possibilità di schierare sin dall'inizio il calciatore

e, quindi, iniziare la gara all'orario previsto assumendosi, quest'ultimo la responsabilità dell'identità del calciatore Pompilio Luca (dichiarazione scritta) e assicurando lo stesso arbitro che il documento del calciatore sarebbe stato consegnato nel corso della gara e comunque non oltre il termine della stessa”.

Pertanto, la società reclamante “per non privare il calciatore della possibilità di poter disputare una gara di quarti di finale di un torneo nazionale (D. Beretti) e trattandosi, sempre, di partita di settore giovanile” ha ritenuto “di posticipare l’inizio della gara per consentire al ragazzo, quantomeno, di poter essere schierato nel corso del 2^a tempo, come effettivamente avvenuto”.

La ricorrente ha concluso chiedendo alla Corte adita, “in accoglimento parziale del reclamo, che tenga conto in via proporzionale ed equitativa di quanto sopra evidenziato” e di “ridurre la sanzione irrogata nei confronti della ... società ad un’ammenda di importo non superiore ad € 150,00 o, in via subordinata, ad un importo non superiore ad € 500,00”.

La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 19.5.2010 si è riservata di decidere.

Il fatto oggetto del presente gravame è certo e, peraltro, non contestato, giacché il ritardo nell’inizio della gara è dipeso dalla richiesta del Dirigente Accompagnatore della squadra A. S. Varese di attendere la consegna, presso la sede della gara, del documento di identità originale del calciatore Luca Pompilio che era in possesso soltanto di una copia fotostatica dello stesso.

Al riguardo, occorre rilevare che sebbene le decisioni ufficiali F.I.G.C. in ordine alla regola n. 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio in vigore oltre che il I comma dell’art. 54 N.O.I.F. stabiliscano che “le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara”, entrambi, al secondo comma, prevedono che “nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara purchè le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo di gara”.

Dal tenore letterale di tali principi si evince che l’organo disciplinare, nell’esaminare la fattispecie contestata, deve tenere in debito conto la causa che ha determinato il ritardo incriminato al fine di stabilire la misura della sanzione da irrogare.

Nella fattispecie in esame, non può non riconoscersi una attenuante alla condotta colpevole della società ricorrente in quanto il proprio Dirigente Accompagnatore, pur non disponendo dell’originale documento identificativo del calciatore suindicato, era comunque in possesso di una copia dello stesso, circostanza accertata dal Direttore di Gara.

Questo, quindi, aderendo alla richiesta formulatagli - invece di fare dare inizio alla gara, come sarebbe stato possibile - ha ritardato l’avvio della partita, aderendo alla richiesta della A.S. Varese 1910.

Pertanto, la censura della società ricorrente, circa l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, deve essere accolta, con diminuzione della misura dell’ammenda dovuta, come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MEZAVILLA SARTORIO ADRIANO SEGUITO GARA ANDRIA BAT/RAVENNA DEL 9.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 156/DIV dell’11.5.2010)

La A.S. Andria Bat S.r.l., con atto in data 17.5.2010, ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – pubblicata con Com. Uff. n. 156/DIV dell’11.5.2010 – che, in relazione alla gara da essa disputata con il Ravenna – Campionato di Prima Divisione, Girone B – il 9.5.2010, ha irrogato la sanzione della squalifica al

calciatore Adriano Sartorio Mezavilla per due gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale”.

La società ricorrente ha chiesto, con il richiamato atto di gravame, alla Corte adita di “riformare il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato, annullare la sanzione della squalifica ... in subordine voglia comunque apportare una riduzione”, nonché “in alternativa alle precedenti istanze ... valutare l’ipotesi dell’applicazione in conversione di un’ammenda commisurata alla gravità del fatto imputabile allo steward”.

Tali istanze sono state formulate sul presupposto che l’Assistente arbitrale “ha potuto percepire la frase contestata, gravemente offensiva ma sicuramente non ne ha potuto individuare la fonte oltre ogni ragionevole dubbio”.

In particolare, la società ricorrente ha precisato che “il calciatore Mezavilla era intento a prepararsi ad entrare in campo, tra l’altro in un clima a lui tutt’altro che favorevole” e che “quella frase non l’ha pronunciata, ma se l’è vista attribuire per la sola coincidenza di trovarsi all’altezza del sig. Paglione proprio nel momento in cui questo si voltava alla ricerca della <<fonte>> di tale espressione ritenuta ingiuriosa”.

La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 19.5.2010, udita la relazione del componente all’uopo delegato, nonché il dott. Giuseppe Tambone – difensore della Andria Bat -, che ha insistito nelle richieste formulate in ricorso, si è riservata di decidere.

Il gravame è infondato in quanto le modalità essenziali del fatto contestato al calciatore sig. Adriano Mezavilla sono certe, giacché chiaramente descritte nel rapporto arbitrale dell’Assistente Arbitro.

In particolare, questo ha verbalizzato che “al 33° del II tempo il n. 14 della società Andria, Mezavilla Adriano che in quel momento si stava riscaldando sul campo” alle sue spalle “protestava vivacemente” nei suoi confronti “e nei confronti dell’arbitro proferendo tale espressione ingiuriosa: <<Vaffanculo è rigore! Pezzi di merda tu e l’Arbitro l’avete visto! Vaffanculo!>>; a questo punto” l’Assistente richiamava “l’attenzione dell’Arbitro facendo espellere il calciatore in questione”.

In effetti, il gesto compiuto dal calciatore è stato sanzionato con il cartellino rosso dal Direttore di Gara.

A nulla rileva la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui, a seguito “di una attenta rivisitazione e controllo di tutti gli episodi accaduti al termine della gara” tali ingiurie sarebbero state proferite “da un addetto alla sicurezza”, ovvero da uno steward che si trovava nei pressi.

Al riguardo, occorre ribadire che il verbale redatto dall’Assistente Arbitro ha valore di piena prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1.C.G.S., e, dunque, non è ammessa prova contraria sulle circostanze in esso rappresentate, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

E’, dunque, del tutto irrilevante ed infondata la censura mossa dalla società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat di Andria (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 27 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete